
Milano, 26 Giugno 1954

#### SEGRETERIA SINDACALE CN/pb - Circolare n. 87



- AI COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
- AI COMITATI DIRETTIVI PROVINCIALI DELLA F.I.M.
- ALLE UNIONI SINDACALI PROV.LI C.I.S.L.

Oggetto:

LORO SEDI

Commento esplicativo all'accordo per il conglobamento delle retribuzioni .-

La importanza dell'accordo stipulato il 12 giugno u.s. per il conglobamento delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria è sta ta ovunque e da tutti così pienamente avvertita, per la sua portata etica e morale oltre che economica, da annullare in partenza ogni ar tificioso tentativo di svalutazione da parte della organizzazione sin dacale comunista, il cui equivoco comportamento al riguardo fu tutt'al tro che ispirato all'intendimento di consapevole tutela degli interes si dei lavoratori.

Il più convincente riconoscimento della consistenza sostanziale dell'accordo stesso è del resto venuto dal Segretario Generale della C.G.I.L., con la nota sua pubblica dichiarazione di considerare \*risolto il problema del conglobamento propriamente detto".

Innanzitutto va osservato come per il conglobamento "propriamen te detto" è a suo tempo scesa in campo anche la C.G.I.L., ed il fatto che essa lo riconosca risolto senza la sua partecipazione, equivale ad un'autodichiarazione di fallimento della propria azione.

Ma la dichiarazione del Segretario della C.G.T.L. non vale tanto per il significato letterale delle parole da cui è formata, quanto per lo scopo precipuo cui era volta, e che la riduce ad un comodo espe diente per uscire dalla incomoda situazione in cui si era ridotto, an che in relazione all'alternativa pubblicamente postagli dal Presidente della Confindustria, con la quale si avvertiva, fra l'altro, che "il nuovo trattamento potrà essere revocato nei confronti dei lavoratori che col loro comportamento dimostreranno di volerlo rifiutare".

Per essere coerente all'atteggiamento seguito la C.G.I.L. avrebbe dovuto invitare i lavoratori a respingere "l'accordo truffa". Non potendo però illudersi che tale invito sarebbe stato ascoltato anche solo da coloro che sono usi votare comunista, in quanto si tratta di respingere, oltre il conglobamento, gli aumenti di paga che vi sono connessi - e non è mai accaduto, ed è umano, che i lavoratori ricusas sero degli aumenti di paga - ecco la escogitazione che, piccandosi di essere abile, è stata semplicemente pacchiana.

Circa le acrimoniose insinuazioni fatte dagli organi e organetti social comunisti all'intento di sminuire la portata economica dell'accordo in discorso, la C.I.S.L. ha precisato come l'ammontare degli 80 miliardi di miglioramenti retributivi sia tutt'altro che cervellotico e come tale cifra sia desumibile da un obbiettivo calcolo analitico.

6.

Deve infatti tenersi presente che, per l'assetto zonale è stato stabilito un aumento minimo, per provincia, equivalente al valore di un punto e mezzo della contingenza attuale, il che, in base ai calco li effettuati, corrisponde ad un aumento mensile medio-minimo, per i due raggruppamenti A e B, di £. 377. Tale valore di un punto e mezzo mediamente calcolato per tutte le categorie, da già un importo di 25 miliardi.

Poichè però col riproporzionamento dei minimi di categoria l'au mento medio derivante dal riassetto zonale risulta superiore alla me dia generale di £. 800 mensili (e tale media è notevolmente superata per gli adulti delle categorie superiori), ne deriva che per il predetto riassetto delle retribuzioni zonali l'onere effettivo viene ad elevarsi ad una cifra non inferiore a 55 miliardi. A tale importo va aggiunto quello relativo agli oneri riflessi, e cioè derivanti dalla unificazione di quelle voci della retribuzione che, tenute separate, non operavano, come ad esempio l'indennità di caro pane, sugli istituti contrattuali per i quali dovranno essere invece corrisposte. E tali oneri riflessi devono valutarsi in non meno di 30 miliardi. Per le considerazioni innanzi fatte stimiamo che, con titolo più

Per le considerazioni innanzi fatte stimiamo che, con titolo più appropriato, l'accordo possa essere enunciato: "per il conglobamento ed il riassetto perequativo delle retribuzioni dei lavoratori della

industria".

Quanto sopra premesso per quanto si attiene alla portata genera le della convenzione ed agli spunti polemici di cui fu oggetto, stimiamo opportuno entrare nel merito dell'accordo stesso al fine di stabilire nel modo più chiaro possibile ed in senso univoco i termini della sua applicazione.

STRUTTURA E FUNZIONALITA DELL'ACCORDO

### Determinazione dei nuovi minimi per i manovali comuni

La struttura dell'accordo incomincia ad essere delineata al suo art. 1, col quale sono stati fissati i criteri di massima del conglo bamento. Esso si effettua partendo dalla categoria del manovale comune di età superiore a 20 anni, addizionando al minimo di paga base in vigore, i restanti elementi fissi della sua retribuzione, e cioè la indennità di contingenza e la indennità base di caro pane.

Nella Tabella 1, che compendia il primo articolo stesso, sono in dicati i nuovi minimi unificati di paga base da valere per i manovali comuni, differenziati per ogn!uno dei tredici raggruppamenti di Zona stabiliti o per particolari provincie.

I minimi stessi sono stati ottenuti apportando alla somma degli elementi fissi della retribuzione contrattuale in atto, una quota di aumento. Quota disposta in misura differenziata fra provincia e provincia in modo da colmare le deficenze risultanti, per una parte del le provincie, dalle contingenze anomale.

Di tale perequazione - che costituiva uno dei problemi più essenziali per un riassetto salariale delle Zone - si ha il dettagliato prospetto dimostrativo nella Tabella 2 A, posta in calce all'art. 3.

#### Criteri del riassetto retributivo e zonale

Come detto all'art. 2 dell'accordo, la composizione delle zone territoriali e la misura della nuova retribuzione minima del manova le comune - che forma anche base per la determinazione dei nuovi mi nimi di retribuzione per le altre categorie operaie, per la categoria speciale e gli impiegati - essendo state convenute in base a valutazioni generali complessive che rientrano nella competenza delle Confederazioni stipulanti, non possono essere in alcun modo variate o modificate dalle Organizzazioni Nazionali di categoria nè da quelle territoriali, ma restano di esclusiva competenza delle Confederazioni stipulanti stesse.

A maggior ragione nessuna iniziativa può aver corso, per ottene re varianti o modifiche alle strutture stesse, allorchè fosse promos sa da Organizzazioni nazionali o territoriali non aderenti alle Confederazioni stipulanti.

#### Aumenti stabiliti col riassetto retributivo zonale

Nella Tabella 2 A, che compendia l'art. 3 dell'accordo, sono spe cificati - distintamente per ciascuna provincia e nell'ordine del rag gruppamento zonale - gli elementi che hanno concorso alla formazione del nuovo minimo di paga hase per il manovale comune di età superiore a 20 anni, e precisamente:

- a) Prima colonna: somma degli alementi fissi della precedente re tribuzione contrattuale (minimo di paga base oraria + quota oraria di contingenza + quota oraria (£. 2,50) della indennità di caro-pane);
- b) Seconda colonna: aumento orario, nella misura differenziata indicata per singola provincia, da corrispondersi ai manovali comuni;
- c) Terza colonna: nuovo minimo di paga base contrattuale da vale re per gli stessi manovali comuni di età superiore a 20 anni.

Le cifre indicate nella Tabella sono naturalmente suscettibili di correzione, qualora non risultassero corrispondenti agli elementi del la paga contrattualmente stabilita per la provincia cui si riferiscono.

# Determinazione degli aumenti da corrispondersi alle altre categorie di operai, alla categoria speciale ed agli impiegati.-

Gli aumenti da corrispondersi alle diverse categorie di operai, alle donne ed ai minori, di ogni singola provincia, anche se aventi paghe di fatto superiori ai minimi contrattuali, sono determinati moltiplicando l'aumento stabilito per il manovale comune della provincia stessa, col coefficente rispettivamente indicato dall'accordo per ogni singola categoria e distinzione di sesso e di età. Tali coefficenti so no gli stessi adottati con l'accordo interconfederale del 21 marzo 1951, per il computo del valore differenziato dei punti, nelle variazioni del la indennità di contingenza intervenute dopo l'entrata in vigore dello accordo stesso.

Esempi di determinazione dogli aumenti operai

| Provincie                                     | Aumento del mano vale comune         | Coefficente per l'operaio qualif.         | Aumento orario<br>per l'op.qual.<br>3,918<br>6,984<br>4,546<br>2,291<br>8,959 |  |
|---|--------------------------------------|---|---|--|
| Milano<br>Torino<br>Genova<br>Firenze<br>Roma | 3,48<br>5,73<br>3,73<br>1,88<br>7,35 | 1,219<br>1,219<br>1,219<br>1,219<br>1,219 |   |  |

Ôã |ÁÒ{ ājāæÁÔ^} dæ|^ Ö[&{ ^} q[Á,!^|^çæe[ÁsæÁ,[¦æe|^s^||æ&[}dæeæe āj}^E

| Provincie | Aumento del mano   vale comune | Coefficente per Aumento orario il manov.comune per il man.spec |       |  |
|-----------|--------------------------------|--|-------|--|
| Milano    | 3,48                           | 1,066  | 3,709 |  |
| Torino    | 5,73                           | 1,066  | 6,108 |  |
| Genova    | 3,73                           | 1,066  | 3,976 |  |
| Firenze   | 1,88                           | 1,066  | 2,004 |  |
| Roma      | 7,35                           | 1,066  | 7,835 |  |

Agli aumenti da corrispondersi agli appartenenti alla categoria speciale (ex equiparati) ed agli impiegati di ogni singola provincia sono determinati con analoga procedura. Trattandosi però di aumenti mensili, l'aumento stabilito per il manovale comune va moltiplicato per il numero delle ore dilavoro normale contenente nel mese, e cioè per 208.

Esempi di determinazione degli aumenti per gli impiegati di età sup. a 21 anni

| Provincie | rincie   aumento mensile del man. Coefficente proposed comune   co |       | Aumento men<br>sile minimo<br>per imp.2°cat. |  |
|-----------|--|-------|--|--|
| Milano    | 3,48 x 208 = 723,84  | 1,804 | 1,305,80                                     |  |
| Torino    | 5,73 x 208 = 1.191,84  | 1,804 | 2.050,07                                     |  |
| Genova    | 3,73 x 208 = 775,84  | 1,804 | 1.399,61                                     |  |
| Firenze   | 1,88 x 208 = 391,04  | 1,804 | 705,43                                       |  |
| Roma      | 7,35 x 208 = 1.528,80  | 1,804 | 2.757,95                                     |  |

## Determinazione dei nuovi minimi di retribuzione contrattuale

Al secondo capoverso dell'art. 1 dell'accordo è detto che i nuovi minimi di paga base oraria contrattuale per le categorie degli ope rai (comprensivi delle quote di rivalutazione), così come i nuovi minimi di stipendio menzile per gli appartenenti alla categoria speciale e per gli impiegati, saranno fissati dalle Confederazioni stipulan ti non appena convenuti i rapporti per ciscuna qualifica, età e sesso delle varie zone, e definita l'analoga sistemazione dei gruppi merce reologici B e C.

Col terzo capoverso del medesimo art. 1 si precisa che i rappor ti di cui è detto sopra - i quali debbono essere unici per ciascuna qualifica in ciascuna zona, con distinzione per età e per sesso - sa ranno fissati al livello necessario affinchè l'importo risultante non sia in alcun modo inferiore all'importo in atto per la corrispondente qualifica nelle altre provincie che fanno parte della zona; in ogni caso, è detto ancora, detti rapporti non saranno inferiori a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale del 21 marzo 1951, già menzio nato, per il calcolo delle variazioni della contingenza.

Quanto sopra significa che i nuovi minimi di categoria, risultan ti dalla somma degli alementi fissi conglobati e dell'aumento di cui è detto in precedenza, dovranno essere ricalcolati, onde far loro con seguire il distanziamento rispetto al nuovo minimo del manovale comune della corrispondente zona e provincia, e precisamente, con gli scar ti proporzionali stabiliti dagli stessi coefficenti di differenziazio ne del valore del punto per le variazioni della indennità di contingen )ã (ÁÒ{ ããæ(Ô^} dat^

Attendiamo di conoscere i nuovi minimi concordati fra le Confederazioni stipulanti dei quali è stata annunciata la prossima rimessa. Possiamo tuttavia fin d'ora vedere come il distanziamento dei nuovi minimi di categoria fra loro, e gli scarti proporzionali di cui è detto sopra, comportano un aumento maggiore di quello stabilito ai sen si dell'art. 3. Aumento da considerarsi fin d'ora indiscutibilmente acquisito da tutti i lavoratori (operai, categoria speciale ed impie gati) la cui retribuzione sia rimasta ancorata al minimo contrattuale; ma che non sarebbe equo nè razionale non riconoscere anche a quei lavoratori che hanno paghe superiori al minimo per aumenti di merito acquisiti, in quanto gli aumenti di merito stessi verrebbero a ridursi nella loro entità in misura corrispondente all'aumento del minimo di categoria.

L'aumento maggiore derivante dal riproporzionamento dei minimi può desumersi dai prospetti esemplificativi che seguono.

#### Prospetto operai

|  |                      |                        |                      | (0)        |  |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------|--|
| Uomini sopra i   | 1°                   | 2°                     | 3^                   | 4^         | 5°                                       |
| 20 anni  | Minimo               | Aumento                | Somma ele            | Nuovo mini | Differenza fra                           |
|  | contrat-<br>tuale or | stabilito<br>dall'acc. | menti del<br>la 1° e | mo calcola | il minimo pre-<br>cedente e que <u>l</u> |
| Milano   |                      | 1203071                |                      |            |  |
| Operaio spec. Operaio qual. Manovale spec. Manovale comune         | 171,73               | 4,36                   | 176,09               | 178,70     | 6,97                                     |
|  | 155,26               | 3,91                   | 159,17               | 160,45     | 5,19                                     |
|  | 147,57               | 3,70                   | 151,27               | 151,90     | 4,33                                     |
|  | 139,02               | 3,48                   | 142,50               | 142,50     | 3,48                                     |
| Genova   |                      | 0,0                    | Ρ -                  | •          | 1  |
| Operato spec. Operato qual. Manovale spec. Manovale comune         | 167,11               | 4,67                   | 171,78               | 173,21     | 6,10                                     |
|  | 149,83               | 4,19                   | 154,02               | 155,53     | 5,70                                     |
|  | 142,95               | 3,97                   | 146,92               | 147,24     | 4,29                                     |
|  | 134,40               | 3,73                   | 138,13               | 138,13     | 3,73                                     |
| Firenze Operaio spec. Operaio qual. Manovale spec. Manovale comune | 169,73               | 2,35                   | 172,08               | 172,42     | 2,69                                     |
|  | 153,51               | 2,11                   | 155,62               | 154,82     | 1,31                                     |
|  | 145,92               | 2,00                   | 147,92               | 146,57     | 0,65                                     |
|  | 137,47               | 1,88(i)                | 139,35               | 137,50     | 0,03                                     |

<sup>(</sup>i) -L'aumento di £. 1,88 stabilito per il manovale comune, è da con siderarsi fra quelli dati come integrazione ai sensi dell'ultimo com ma dell'art. 3, per cui non si sorma agli effetti del nuovo minimo. La Provincia di Firenze viene pertanto a trovarsi fra quelle cui la determinazione del nuovo minimo s esso non fa conseguire un ulteriore aumento, cioè oltre quello extra, rissato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

<sup>(.)</sup> salvo eccezioni.

| Impiegati di età<br>superiore a 21<br>anni - Milano | contrat. |       | menti dal<br>la 1ºa 2º | 4° Nuovo mim<br>mo calco-<br>lato in ba<br>se al coef<br>stabilito | fra minimo<br>precedente |
|---|----------|-------|------------------------|--|--------------------------|
| 1° Categoria  | 66.233   | 1.732 | 67.965                 | 70.958   | 4.725                    |
| 2° Categoria  | 50.427   | 1.305 | 51.732                 | 53.470   | 3.043                    |
| 3° Categoria A                                      | 38.107   | 972   | 39.079                 | 39.806   | 1.699                    |
| 3° Categoria B                                      | 32.620   | 823   | 33.443                 | 33.730   | 1.110                    |

N.B. - Le cifre addotte nei prospetti di cui sopra, per quanto si ri ferisce all'importo dei nuovi minimi di categoria ed ai rapporti relativi, debbano considerarsi puramente indicative, in quanto attendono di essere confermate o rettificate da quelle concordate tra le Confederazioni stipulanti, che, come già detto, non ci sono ancora sin qui pervenute.

#### Riferimento delle tariffe di cottimo in vigore

Come detto all'art. 5 dell'accordo, i nuovi cottimi dovranno es sere stabiliti con riferimento alle nuove paghe basi risultanti dal conglobamento e in attinenza alle disposizioni del contratto collettivo di categoria.

Le tariffe di lavorazione in vigore, che erano riferite alla pre cedente paga base, dovranno essere integrate in modo da comprendere gli elementi della retribuzione contrattuale che vennero sin qui cor risposti separatamente, e cioè quote di riqualificazione, indennità di contingenza e di caro-pane, ora conglobati nella paga base. Tale integrazione delle tariffe vigenti deve essere effettuata in modo che nessuna perdita derivi agli operai, i quali dovranno invece fruire dell'aumento differenziato di paga base stabilito all'art. 3, e sen za che abbiano a derivare oneri all'azienda, all'infuori di quello connesso all'aumento stesso. Ciò significa, in altri termini, che i lavoratori devono conservare in cifra i guadagni in precedenza rea lizzati nelle singole lavorazioni a cottimo.

Peraltro, ipotizzando, a titolo di esempio, il caso che un operaio qualificato della provincia di Milano retribuito con paga base di £. 48 orarie, il quale in una lavorazione in cui ha impiegato 100 ore abbia realizzato un utile del 70%, col sistema di retribuzione preesistente si dovevano avere le seguenti cifre:

| per 100 ore impiegate a £. 48 orarie = utile del 70% realizzato sull'importo della paga | £. | 4.800 |
|---|----|-------|
| base di £. 4.800 =  | 11 | 3.360 |
| importo delle quote di rivalutazione per ore 100 =                                      | H  | 850   |
| importo delle quote orarie di contingenza in  |    |       |
| £. 99,81 per ore 100 =  | 89 | 9.981 |
| importo delle quote orarie della indennità di ca  |    |       |
| ro pane in £. 250 per ore 100 =   | H  | 250   |

Costo complessivo del £. 19.241 lavoro

)[&`{ ^}d`Á!^|^cæg`ÁsæÁ([¦æe^å^å^||æ&[}dæææ ã]}^È

Aggiungendo alla cifra sopra risultata l'importo dell'aumento di categoria stabilito dall'accordo di £. 3,918 orarie (£. 391,80 per 100 ore), si avrà il parametro della nuova tariffa di cottimo, da valere per il lavoro ipotizzato, pari a £. 19.632.

Il guadagno in cifra che l'operaio dovrà in ogni caso conservare, resta quello di £. 3.360, che riferito all'importo della nuova paga base per le 100 ore volute per la esecuzione dello stesso lavoro, cor risponde alla percentuale del 20% circa.

La trasformazione delle tariffe in vigore implica, come si può vedere, un complesso di operazioni e di calcoli che debbono essere fat ti con scrupolosa diligenza onde evitare errori e confusioni, maggiormente da tenersi a danno degli operai. Ma per tale trasformazione è stato appunto lasciato un margine di mesi 6, ed è sperabile che entro tale termine tutte le tariffe di cottimo in vigore abbiano ad essere esattamente aggiornate. Fin tanto che non lo siano, spetta ai lavora tori interessati vigilare perchè l'importo degli utili realizzati non abbia a subire decurtazioni.

#### Quota di rivalutazione accordo 5 agosto 1949

Con l'ultimo accordo dello stesso art. 5 - facendo riferimento ai casi in cui, ai sensi del punto terzo dell'accordo interconfederale 5 agosto 1949, modificato da quello 30 settembre successivo, la prima quota di rivalutazione non è stata corrisposta od è stata corrisposta nella misura del 50% in quanto ritenuta compensata dagli elevati guadagni di cottimo - sono state autorizzate le aziende a scorporare ora dagli utili di cottimo, o dagli altri emolumenti all'epoca considerati, l'importo della quota di rivalutazione stessa da trasferire a paga base.

Ci sembra che l'autorizzazione al procedimento di cui sopra debba valere solo in quanto il più alto utile di cottimo, o le altre con
dizioni più favorevoli di retribuzione che hanno consentito di derogare dal predetto accordo, siano stati conservati. In ogni modo, poichè
le deroghe o parziali applicazioni dell'accordo 5.8.48 hanno dato luo
go a trattative in sede aziendale o sindacale, stimiamo che lo scorpo
ro delle quote di rivalutazione di cui si tratta, dai guadagni di cot
timo, la dove ve ne sia la legittimità, debba essere fatta di comune
accordo fra le Direzioni aziendali e la rappresentanza dei lavoratori
interessati e, se del caso, con le organizzazioni locali nostre.

0 0

Conformemente alla norma transitoria di cui all'art. 6, fin tanto che non siano intervenuti il riproporzionamento delle aliquote contrattuali (minimo di guadagno di cottimo e integrazione delle paghe a economia) a l'aggiornamento delle tariffe di cottimo, continue ranno a valere i precedenti ordinamenti di paga e di tariffe.

0 0

Disposizioni complementari riguardanti singole categorie di lavoratori o questioni generali sono contenute:

nell'art. 7, per quanto concerne le quote della indennità di caro pane che eccedono le £. 20 giornaliere (conglobate); le quali quote ec cedenti dovranno essere corrisposte, separatamente dalla nuova paga con globata, agli operai addetti a lavori pesanti e pesantissimi che ne han no sin qui fruito;

Ôã |ÁÒ{ ããæÁÔ^} dæ†^ Ö[&{ ^} q[Á,!^|^çæ[ÁåæÁ,[¦æ‡^å^||æ&[}dæææ ã]}^! nell'art. 8, col quale - facendosi riferimento all'accordo interconfederale 14 giugno 1952, che stabilì, fra l'altro, il conglobamento della indennità di contingenza nello stipendio agli effetti degli aumenti periodici di anzianità per gli impiegati e gli apparte nenti alla categoria speciale - è stato disposto:

- a) che sulle quote forfettarie corrisposte a integrazione degli aumenti conseguiti fino alla data del 14 giugno 1952, venga apportata una maggiorazione del 4%, restando dopo ciò consolidati gli importi degli aumenti stessi;
- b) che partendo dalla data di entrata in vigore del nuovo accor do, gli aumenti periodici maturantisi per l'anzianità successiva al 14 giugno 1952 saranno computati sulle nuove retribuzioni minime ri sultanti dal conglobamento;

nell'art. 9, per confermare la permanenza in vigore dell'accor do 21 marzo 1951, relativo alle variazioni della retribuzione in base all'indice nazionale del costo della vita, che saranno conteggia te separatamente secondo le norme contenute nell'accordo stesso per l'indennità di contingenza.

## Riproporzionamento del minimo di cottimo

Come detto all'art. 4, le percentuali minime di guadagno di cot timo e le altre percentuali previste dai contratti di lavoro vigenti, in quanto non operanti sulla intera retribuzione, devono essere ripro porzionate alla nuova retribuzione conglobata. La determinazione delle nuove percentuali deve essere concordata fra le Confederazioni sti pulanti, con la partecipazione delle Organizzazioni interessate dei rispettivi settori d'industria.

Per quanto riguarda il settore metalmeccanico, è noto come la per centuale minima di guadagno di cottimo, fissata dall'art. 16 del contratto nazionale nella misura cel 20% sul solo minimo di paga base, ven tratto nazionale nella misura cel 20% sul solo minimo di paga base, ven ne ad essere operante su meno di un terzo della intera retribuzione minima contrattuale, rispetto alla quale il predetto minimo di guadaminima contrattuale, rispetto alla quale il predetto minimo di guadaminima contrattuale ridusse perciò sotto al terzo della percentuale sta gno assicurato si ridusse perciò sotto al terzo della percentuale sta bilita.

E infatti la Commissione Tecnica mista, a suo tempo costituita per lo studio del conglobamento, avendo calcolato analiticamente per ogni provincia e per singola categoria contrattuale il riproporziona mento della quota di cui si tratta, è pervenuta ad una serie numerosa di percentuali differenziate per le diverse provincie prese a base del calcolo, ed a seconda che si tratti dell'una o dell'altra catego del calcolo, ed a seconda che si tratti dell'una o dell'altra catego ria, di uomini, o di donne, e di classe di età; percentuali che per le 26 provincie calcolate risultano da un minimo di 4,97% al massimo di 6,80%.

Si tratta pertanto di pervenire alla fissazione di una nuova per centuale unica, che, come detto nello stesso art. 4 dell'accordo, dovrà adeguarsi ai valori più elevati delle zone e qualifiche più rappresentative, con arrotondamento dei decimali alla unità superiori.

Analogamente dicasi per quanto concerne la percentuale da corri spondersi agli operai non fruenti di guadagno di cottimo o di altri incentivi, alla categoria speciale e agli impiegati che non fruisco incentivi, alla categoria speciale e agli impiegati che non fruisco no di premi di produzione o di interessenza, attualmente stabilita dall'art. 2 della parte comune del contratto nazionale nella misura del 10%.

Õã |ÁÒ{ ããæÁÔ^} dæ⁴^

./.

#### Settori che non applicano i minimi tabellari

L'accordo per il conglobamento delle retribuzioni ed il riasset to zonale, vale in ogni sua parte anche per i settori di attività in dustriale e per i lavoratori cui non si applicano l'ordinamento di ca tegoria ed i rispettivi minimi tabellari. Apposite norme di applicazione devono essere all'uopo concordate fra le Confederazioni stipulanti, con l'intervento delle Organizzazioni interessate dei relativi settori d'industria.

Per quanto riguarda il settore metalmeccanico, nelle particolari condizioni di cui sopra si trovano gli operai dell'industria side rurgica addetti alle lavorazioni a fuoco continuo, e cioè gli operai del 1º gruppo, per i quali, anzichè la classificazione di categoria ed i relativi minimi, sono contrattualmente previste le paghe di po sto.

Dato che, per ogni squadra di lavorazione ai forni ed ai lamina toi, le paghe dei predetti lavoratori sono variamente differenziate fra loro, con una graduazione proporzionale assai più numerosa delle tre qualifiche tabellari di operaio specializzato, operaio qualificato e manovale specializzato, il riordinamento salariale dei lavoratori stessi non trova rispondenza nei tre minimi di paga base delle ca tegorie tabellari predette, e dovrebbe adeguarsi invece al sistema graduale originario delle paghe di posto, così come del resto avvenu to in alcuni stabilimenti siderurgici, quali ad esempio la S.I.S.M.A. di Villadossola, la "Dalmine" di Dalmine, ed altre, per l'applicazio ne dell'accordo di rivalutazione dell'8 dicembre 1950.

A meno che non prevalga invece il criterio, secondo noi irrazionale, dell'incasellamento di categoria, nel quale appunto ha insisti to, con ostinazione degna di miglior causa, l'Organizzazione comunista, in occasione dell'applicazione degli accordi di rivalutazione, col risultanto di alterare il sistema dell'ordinamento salariale pre esistente, nonchè di favorire il crearsi di situazioni caotiche tipo quella della Magona d'Italia, la quale ha trovato modo così di rias sumere gli operai licenziati corrispondendo loro, anzichè le paghe di posto, soltanto il minimo tabellare dei meccanici.

La pretesa di applicare ai siderurgizi gli accordi salariali con lo stesso metro tabellare in uso per i metalmeccanici, è comunque riu scita sempre dannosa ai lavoratori che ingenuamente hanno fidato in una presunta maggiore competenza e superiorità sindacale della predetta organizzazione.

Peraltro, come si è già avuto occasione di dire, sarà opportuno che i Sindacati provinciali e locali nostri interpellino, ove sia possibile, i lavoratori interessati del settore siderurgico, aggiornando li su quanto sopra, facendo al più presto poi conoscere alla scrivente Federazione le opinioni dei lavoratori stessi perchè si possa tenerne conto nella trattazione della questione.

。。。

Circa il coordinamento degli aumenti stabiliti con particolari pattuizioni di settore, di cui è detto all'art. 11 dell'accordo, van no infine tenuti presenti, per il settore metalmeccanico, gli appartenenti alla categoria speciale (ex equiparati), i cui nuovi minimi di retribuzione conglobata dovranno risultare maggiorati, rispetto a quelli degli altri settori d'industria, della differenza di maggio re stipendio mensile per loro ottenuta con l'accordo 4 aprile 1950

[&`{`^}d:Á\|^|^cæd:Áq;æÁ|[|cæl^a^||æ&|]dæcæ ā[}^E

che ne ha regolata la situazione contrattuale.

Sia per il riproporzionamento della percentuale minima di cot timo e dell'aliquota integrativa da corrispondersi ai non fruenti di alcuna forma di incentivo, quanto per i particolari accordi rela tivi agli operai siderurgici del 1º gruppo ed ogni altra definizione connessa all'applicazione del nuovo accordo, la Federazione ha fatto presente la necessità di procedervi con la maggiore solleci tudine possibile, con precedenza per il settore metalmeccanico, che deve riguardarsi come il maggiormente suscettibile, oltre che il più numericamente importante; ed ha avuto dalla Confederazione assicurazione che gli incontri fra le Organizzazioni potranno aver luogo la prima quindicina del prossimo mese di luglio.

Ogni eventuale segnalazione inerente ai punti da definirsi, da parte delle Organizzazioni Sindacali in indirizzo, dovrà perciò esserci fatta entro il più breve tempo possibile.

Cordiali saluti.

p. l'UFFICIO TECNICO SINDACALE McKiinio okoleoelloco

(Cuzpeni Nino)

(Volontè Franco)